

Lo sai che...

Compensazione dei crediti d'imposta: limiti all'utilizzo

Lo sai che per compensare crediti IVA, II.DD., addizionali e IRAP devono essere rispettati limiti specifici?

Sono previsti limiti e condizioni nell'utilizzo dei crediti IVA, II.DD., addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive e IRAP.

COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEL CREDITO IVA ANNUALE E INFRANNUALE (art. 10 D.L. 78/2009)

Compensazione orizzontale del credito IVA annuale/infrannuale (ossia, con tributi diversi dall'IVA): è sottoposta a limiti/condizioni se il credito è > a € 5.000. Va esposta nel mod. F24 per pagare imposte, contributi, premi o altri versamenti **diversi dall'Iva** dovuta a saldo/acconto o versamento periodico.

- **Utilizzo credito Iva ≤ € 5.000:** non sussistono limitazioni: utilizzabile in compensazione a decorrere dall'1/1.
- **Utilizzo credito Iva > € 5.000: necessità di presentazione preventiva della dichiarazione Iva/istanza trimestrale (IVA TR)** e la compensazione può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva/istanza trimestrale; solo con i servizi telematici (Entratel o Fisconline); il mod. F24 in cui si opera la compensazione va inviato almeno 10 gg. dopo la dichiarazione annuale/istanza trimestrale.
- **Utilizzo credito Iva > € 15.000:** sulla dichiarazione annuale Iva (su istanza IVA TR non occorre) occorre visto di conformità. **Dubbi** in quest'ultimo caso sussistono nell'ipotesi di **Iva di gruppo** posto che sul punto l'agenzia non si è mai espressa.

Come calcolare il limite di 5.000 e 15.000 euro	<ul style="list-style-type: none"> • È riferito all'anno di maturazione del credito (non all'anno solare di utilizzo in compensazione). • È calcolato distintamente per il credito Iva annuale e infrannuale (due distinti <i>plafond</i>). • Sono comunque concesse senza limiti le compensazioni "verticali" o interne (compensazione di credito Iva con debiti Iva a titolo di acconto/saldo o versamento periodico relativi ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito).
Presentazione della dichiarazione IVA/istanza trimestrale (IVA TR)	<p>Presentazione preventiva per compensare crediti annuali (o infrannuali) > € 5.000:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la dichiarazione Iva può essere presentata dal 1° febbraio, anche in forma autonoma (se la dichiarazione è presentata entro febbraio, non occorre la comunicazione dati Iva annuale). • l'IVA TR va presentata entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
Operazioni straordinarie: credito maturato in capo ad altro soggetto	Nel caso di utilizzo di credito IVA maturato in capo ad altro soggetto, questo costituisce distinto <i>plafond</i> a favore del soggetto risultante, che potrà disporre con F24 distinti, con indicazione del CF del soggetto in capo al quale il credito si è generato in origine.

COMPENSAZIONE DEL CREDITO II.DD., ADD.LI, SOSTITUTIVE, IRAP, RITENUTE ALLA FONTE (art. 1, C. 574, L. 147/2013)

La compensazione del credito superiore a € 15.000, concernente II.DD., addizionali, sostitutive, IRAP, RA, richiede l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione presentata **successivamente** all'utilizzo del medesimo. Sono inclusi i crediti d'imposta derivanti da trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio.

 Sono esclusi dall'obbligo del visto i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle II.DD. (crediti di natura agevolativa: caro petrolio, investimenti aree svantaggiate, acquisto/rottamazione veicoli) - C.M. 28/E/2014.

Come calcolare il limite di € 15.000	Il limite di € 15.000 attiene alle single tipologie di credito emergenti dalla dichiarazione (Circ. 10/14). <i>Es.: utilizzo credito IRPEF per € 13.000 e credito cedolare per € 3.000, scaturenti da Unico, non è richiesto visto; in caso di utilizzo credito IRPEF per € 16.000, il visto deve essere apposto su tutto il mod. Unico.</i>
Presentazione della dichiarazione	Il visto va apposto sulla dichiarazione presentata successivamente l'utilizzo del credito > €15.000. L'obbligo del visto prescinde da entità del credito in dichiarazione, ma dipende dalla misura dell'utilizzo.
Credito maturato in capo ad altro soggetto	<ul style="list-style-type: none"> • Cessione del credito: il visto è apposto sulla dichiarazione del cedente il credito > €15.000, nonché su quella del cessionario se l'utilizzo è superiore a tale limite. • Riattribuzione a soc. di persone e studi associati di RA che residuano dopo lo scomputo dall'IRPEF dovuta dai soci/associati: questi non sono tenuti al visto per importi riattribuiti > €15.000; il visto va apposto sulla dich.ne solo in caso di utilizzo per importi >€15.000 (Circ. Agenzia 28/E/2014).

IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA' (Circ. Agenzia 57/E/2009; 28/E/2014)

Analoghe le regole per il rilascio del visto sia per l'utilizzo del credito IVA che delle II.DD. (o add.li, sostitutive, IRAP, etc.) in misura >€15.000 (soggetti abilitati, adempimenti, polizza). Per i controlli da effettuare cfr. citate circolari dell'Agenzia.

SANZIONI e RIMEDI IN CASI DI DIMENTICANZA DEL VISTO

L'utilizzo indebito di crediti (es.: compensazione di crediti Iva >€5000, senza presentazione preventiva dichiarazione Iva/istanza, o compensazione di credito IVA, II.DD. >€ 15.000 senza visto): 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione. Si ritiene sulla base della circ. n.1/2010 (relativa all'IVA) che in caso di dimenticanza il visto possa essere apposto ripresentando la dichiarazione entro 90 gg dal termine della spedizione versando la relativa sanzione. La questione non è tuttavia pacifica.